

 <b>Atto di Consiglio</b>	<p style="text-align: center;"><b>Avvocatura</b>  <b>Informati: Area Personale e Organizzazione</b></p>	<b>N. Proposta: DC/PRO/2025/106</b>
<b>Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA VARIE SENTENZE</b>		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

### IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa ;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n.904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

Premesso, altresì, che

Il D.Lgs 267/2000 all'art.194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ;

Il regolamento di contabilità vigente all'art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;

Atteso che:

1) con atto notificato il 24/03/2025 e aggiunto al protocollo generale con il numero Pg 182180/2025, il Comune veniva citato avanti al Tribunale di Bologna sezione Lavoro con la richiesta di ottenere per la ricorrente Pxxxxx Pxxxxxx (cit

come in ricorso) " *..il pagamento delle ritenute previdenziali che il Comune ha illegittimamente detratto dalle differenze retributive dovute ed espressamente riconosciute come tali dall'ente comunale*". La causa iscritta al numero di registro generale del Tribunale 743/2025 si è conclusa con la sentenza n.908/2025 del 11/07/2025 che ha disposto la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente con distrazione all'avvocato incaricato della difesa avv Luca Faggioli per la somma complessiva di euro **532,19** di cui euro 402,50 per compensi, euro 21,50 per spese esenti iva art 15 dpr 633/1972 ed euro 80,50 per ritenuta d'acconto al 20%.

2) con atto notificato il 07/04/2025 e aggiunto al protocollo generale con il numero Pg 212058/2025, il Comune veniva citato avanti al Tribunale di Bologna sezione Lavoro con la richiesta di ottenere per la ricorrente Pxxxxxxx Exxxxxxx (cit come in ricorso) " *..il pagamento delle ritenute previdenziali che il Comune ha illegittimamente detratto dalle differenze retributive dovute ed espressamente riconosciute come tali dall'ente comunale*". La causa iscritta al numero di registro generale del Tribunale 849/2025 si è conclusa con la sentenza n.848/2025 del 01/07/2025 che ha disposto la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente con distrazione all'avvocato incaricato della difesa avv Luca Faggioli per la somma complessiva di euro **313,32** di cui euro 230,00 per compensi, euro 21,50 per spese esenti iva art 15 dpr 633/1972 ed euro 46,00 per ritenuta d'acconto al 20%.

3) con atto notificato il 11/02/2025 e aggiunto al protocollo generale con il numero Pg 93395/2025, il Comune veniva chiamato avanti al Consiglio di Stato con la richiesta di ottenere per il ricorrente Cxxxxxxx Axxxxxx (cit come in ricorso) " *..per l'annullamento e/o riforma- della sentenza 00836 del 2024 del 11 novembre 2024 del TAR dell'Emilia*". La causa iscritta al numero di registro generale del Consiglio di Stato 1441/2025 si è conclusa con la sentenza n.6266/2025 del 16/07/2025 che ha disposto la compensazione delle spese di lite, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza impegnata. Con richiesta dell'avvocato di controparte Silvia Marzot aggiunta al protocollo generale con il numero Pgn 545507/2025 del 17/07/2025 è stato chiesto il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente pari ad euro **925,00**.

4) con atto notificato il 11/11/2020 avanti alla Corte d'Appello aggiunto al protocollo generale del Comune di Bologna con il numero Pgn 529016 del 15/12/2020 e appello incidentale del 18/05/2021 aggiunto al protocollo generale del Comune di Bologna con il numero Pgn 229930/2021 del 19/05/2021, il Comune è stato convenuto nella causa di appello iscritta al numero Rg 1739/2020 con la richiesta di riforma della sentenza num.20515/2020 del Tribunale di Bologna del 08/10/2020 emessa nel procedimento Rgn 15569/2018 e notificata il 12/10/2020. La causa di appello Rgn 1739/2020 si è conclusa con esito favorevole al Comune di Bologna con sentenza num 1271/2025 del 15/07/2025 fatta eccezione per le spese di Consulenza tecnica d'ufficio poste per 1/3 a carico del Comune, per l'importo di euro **1736,73** da liquidarsi a favore del CTU incaricato dott Adriano Borri

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze

esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa ;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l' ammissibilità dell' eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo ;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell'art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Su proposta del Settore Avvocatura

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per **euro 3.507,24**

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U14000-000 del Peg 2025, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti

all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267